TESTO UNICO TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 7 (Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative)

Esenzioni a favore delle societa' zolfifere

Art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279. Art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112. Art. 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

Ferme restando le esenzioni soggettive ed oggettive previste dalle annesse tabelle A e B, e da speciali norme di legge, sono esenti da tassa tanto le societa' commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo. Cosi' pure le societa' estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo, godono, per tutta la durata del loro esercizio, di uguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nello Stato e per stabilirvi una agenzia generale e una rappresentanza.

Versione in vigore dal 23 marzo 1961, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico tasse sulle concessioni governative
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121
Partizione	Testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-tasse-sulle-concessioni-governative/testo-unico-delle-leggi-in-materia-di-tasse-sulle-concession-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it